

ACCESSO: Istanza di accesso all'informazione ambientale - Art. 3, co. 1, D.lgs. 195 del 2005 - Natura delle informazioni - Non propriamente "ambientali" - Fattispecie – Rapporto di vicinato - Non applicabilità della disciplina.

Tar Lazio - Roma, Sez. II bis, 1 settembre 2021, n. 9463

“[...] ferma l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina della l.n. 195/2005 - non emergendo, in verità, né il carattere di informazioni propriamente “ambientali” degli atti richiesti, né, tantomeno, un interesse superindividuale di natura ambientale all'origine della domanda di ostensione - l'istanza di accesso agli atti sia ammissibile e meritevole di accoglimento ai sensi della l.n. 241/1990 [...]

[...] analogamente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza in relazione alla materia edilizia, anche nel caso in questione possa affermarsi che “il rapporto di vicinato costituisce di per sé un legittimo interesse concreto e attuale, tale da giustificare l'accesso agli atti amministrativi del proprietario adiacente / viciniore”, poichè sussiste una stabile situazione di collegamento giuridico con l'immobile in cui l'attività commerciale viene esercitata e che pertanto, il vicino abbia un interesse legittimo a tutelare le proprie situazioni giuridiche ed economiche, dai rischi e dai pregiudizi derivanti dalle condotte poste in essere nelle adiacenze del suo immobile dal controinteressato o anche a far rispettare le leggi in materia edilizia e di salubrità degli ambienti; - in simili ipotesi non sia ravvisabile alcuna violazione del diritto alla privacy, sussistendo l'interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle licenze commerciali ed alle autorizzazioni sanitarie ed edilizie dell'attività commerciale esercitata dal vicino [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Subiaco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 - svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso videoconferenza con l'utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa Ofelia Fratamico;

Rilevato che

- la ricorrente ha adito il Tribunale per ottenere l'accesso agli atti ai sensi della l.n. 241/1990 ed alle informazioni ambientali ai sensi del d.lgs.n. 195/2005 con riguardo alla documentazione detenuta dal Comune di Subiaco in relazione all'attività commerciale svolta dalla Roscetti Carni di Roscetti Sergio & C. snc (licenza, relazione tecnica di impianto acustico, domanda inoltrata alla Polizia

Locale, nulla osta, autorizzazioni al posizionamento di canne fumarie, autorizzazioni per eventuali impianti alternativi...) e l'annullamento del provvedimento di rigetto della sua istanza del 10.04.2021;

- a sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto: a) di abitare con il figlio in un immobile confinante con l'esercizio commerciale della controinteressata e di subire un grave pregiudizio dai forti rumori e dai fumi di cottura connessi con l'attività di macelleria e di preparazione di cibi svolta dalla Roscetti Carni, b) di aver invano chiesto all'Amministrazione Comunale di poter accedere ai documenti relativi alla legittimità dello svolgimento della suddetta attività commerciale nei locali de quibus; c) di essersi vista rifiutare dal Comune l'accesso agli atti, anche in ragione dell'opposizione all'ostensione manifestata dalla società interessata;

- avverso tale diniego di accesso, la ricorrente ha lamentato i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 195/2005 e della Convenzione di Aarhus del 1998, ratificata dall'Italia con l.n. 108/2001, nonché della l.n. 241/1990, violazione dei principi in materia di pubblicità, trasparenza, buon andamento e buona amministrazione (art. 97 Cost. e artt. 1 e 22 della l.n. 241/1990), eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, violazione del principio di proporzionalità;

- si è costituito in giudizio il Comune di Subiaco, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso;

- alla camera di consiglio del 20.07.2021 la causa è stata, infine trattenuta in decisione;

Ritenuto che

- ferma l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina della l.n. 195/2005 - non emergendo, in verità, né il carattere di informazioni propriamente "ambientali" degli atti richiesti, né, tantomeno, un interesse superindividuale di natura ambientale all'origine della domanda di ostensione - l'istanza di accesso agli atti sia ammissibile e meritevole di accoglimento ai sensi della l.n. 241/1990;

- la domanda presentata dalla ricorrente in qualità di residente nell'immobile confinante con l'esercizio commerciale della Roscetti Carni, pur nella sua sinteticità, contenesse, infatti, elementi già sufficienti a dar conto dell'interesse dell'istante a visionare gli atti richiesti;

- analogamente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza in relazione alla materia edilizia, anche nel caso in questione possa affermarsi che "il rapporto di vicinato costituisce di per sé un legittimo interesse concreto e attuale, tale da giustificare l'accesso agli atti amministrativi del proprietario adiacente / viciniore", poichè sussiste una stabile situazione di collegamento giuridico con l'immobile in cui l'attività commerciale viene esercitata e che pertanto, il vicino abbia un interesse

legittimo a tutelare le proprie situazioni giuridiche ed economiche, dai rischi e dai pregiudizi derivanti dalle condotte poste in essere nelle adiacenze del suo immobile dal controinteressato o anche a far rispettare le leggi in materia edilizia e di salubrità degli ambienti;

- in simili ipotesi non sia ravvisabile alcuna violazione del diritto alla privacy, sussistendo l'interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle licenze commerciali ed alle autorizzazioni sanitarie ed edilizie dell'attività commerciale esercitata dal vicino. (cfr. in materia edilizia (T.A.R. Lazio, Roma , sez. II bis, 11/02/2021 , n. 1729);

- alla luce delle argomentazioni che precedono, debbano essere, altresì, rigettate le eccezioni svolte dal Comune sia circa la mancata impugnazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione aveva dato riscontro negativo all'istanza della ricorrente, essendo il gravame stato espressamente proposto anche per l'annullamento del diniego di accesso, sia circa l'inesistenza di un interesse attuale e differenziato all'accesso, fatto valere, invece, in concreto dalla ricorrente nel presente giudizio;

- in conclusione, il ricorso debba, dunque, essere accolto, con conseguente affermazione dell'obbligo del Comune di Subiaco di consentire alla ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, di accedere ai documenti richiesti, nelle forme della consultazione e dell'estrazione di copia;

- le spese debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis),
definitivamente pronunciando,

- accoglie, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, il ricorso e per l'effetto ordina al Comune di Subiaco di consentire alla ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, di accedere ai documenti richiesti, nelle forme della consultazione e dell'estrazione di copia;

- condanna il Comune di Subiaco alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO